

IRAP E AUTOTRASPORTATORE CON UN SOLO MEZZO: ESCLUSA L'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

- Sentenza del 19/05/2025, n. 9/473 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

Pres. D'Agostini

Rel. D'Agostini

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IRAP - PRESUPPOSTI IMPOSITIVI – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Irap – Autotrasportatore – Attività svolta con un solo mezzo proprio – Autonomia organizzazione – Insussistenza.

Massima

Non ricorre il presupposto dell'autonomia organizzazione necessaria ai fini dell'imposizione IRAP in capo al piccolo imprenditore che opera senza il supporto di collaboratori o dipendenti ed impiegando mezzi strumentali di valore esiguo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non imponibile a fini IRAP l'attività di un piccolo autotrasportatore, svolta impiegando un solo mezzo e strumenti di scarso valore economico).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 2

Conformità

- Cass., Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016
- Cass., Sez. 5, ord. n. 1881 del 26/09/2016
- Cass., Sez. 5, ord. n. 19329 del 19/07/2018
- Cass., Sez. 5, ord. n. 10717 del 20/04/2023
- Cass., Sez. 5, ord. n. 11107 del 24/04/2024

Anno pubb.

- 2025

